



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazioni del C.C. n. 91 del 30.9.1991 e n. 7 del 28.2.1992 - successivamente modificato con deliberazioni del C.C. n. 110 del 11.07.1994, n. 14 del 16.02.1998, n° 49 del 29.04.1998, n. 164 del 20.12.1999, n° 5 del 19.01.2000, n° 65 del 24.05.2000 e n. 6 del 22.01.2001, n° 17 del 12.02.2001, n. 29 del 26.03.2001, n° 13 del 22.03.2004, n° 54 del 18.03.2009 e n° 57 del 27.09.2010.

TITOLO III°

Organi del Comune

Capo I° - Il Consiglio Comunale

Art. 31 - Gli organi.

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Sindaco è il responsabile della amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
4. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione delle funzioni, competenze e responsabilità proprie e quelle dei dirigenti.

Art. 32 - Il Consiglio: compiti, funzionamento e presidenza.

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale. Il funzionamento del Consiglio, le modalità della sua convocazione, la composizione e competenza dei suoi organi interni, sono disciplinati, oltre che dalla legge e dallo Statuto, da apposito Regolamento da approvarsi con il voto favorevole della maggioranza dei membri assegnati al Consiglio.
3. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine di 10 gg. dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 gg. dalla convocazione. Essa è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano di cui al successivo comma 10, con il seguente O.d.G.:
 - convalida degli eletti ed eventuali surroghe ivi comprese quelle dei Consiglieri nominati Assessori;
 - comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
 - elezione del Presidente del Consiglio.
 - elezione della Commissione elettorale comunale.
4. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute e convocate dal Presidente del Consiglio, salvo quanto disposto dal comma 3.
5. Il Presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha ottenuto il numero dei voti necessari ad essere eletto, il Consiglio Comunale procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione e risulta eletto il candidato che abbia riportato nel ballottaggio la maggioranza relativa dei voti. Nel caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano di età. Le prime due votazioni si svolgono entrambe nella prima seduta del Consiglio, qualora sia presente un numero di componenti il Consiglio sufficienti a rendere teoricamente possibile l'elezione; le votazioni cui non si possa procedere in prima seduta, mancando il numero di presenti necessario, sono da chi svolge le funzioni di Presidente del Consiglio rinviate alla seduta successiva. La votazione di ballottaggio è effettuata nella stessa seduta in cui si procede alla seconda votazione.
6. Il Presidente del Consiglio può essere revocato dal Consiglio stesso con apposito provvedimento motivato e con il voto dei due terzi dei membri assegnati.
7. Il Presidente del Consiglio Comunale compila l'o.d.g.; egli è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il Sindaco, inserendo all'o.d.g. le questioni richieste.
8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.
9. Le eventuali dimissioni dalla carica di Presidente sono efficaci e definitive dal momento in cui sono presentate al Consiglio Comunale riunito in seduta o consegnate per iscritto al protocollo comunale.
10. Sino all'elezione del Presidente, nonché in caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere anziano.
11. Il Consigliere anziano è colui che nelle elezioni ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.
12. Nel caso in cui il Consigliere anziano sia assente, impedito o rifiuti di assumere le funzioni di presidente dell'assemblea, la presidenza è assunta dal

consigliere che, nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 33 - Competenze ed attribuzioni.

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità. E' dotato di autonomia organizzativa e funzionale, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita ad un consigliere comunale, eletto nella prima seduta del Consiglio.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio sono determinati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale promuove la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi negli Organismi Collegiali del Comune, negli Enti, Aziende ed Istituzioni, nei quali la nomina è di propria competenza.
4. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
5. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
6. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
7. Gli atti fondamentali del Consiglio Comunale devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse.
8. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di sussidiarietà.

Art. 34 - Commissioni Consiliari ed attività ispettiva del Consiglio.

1. Il Consiglio Comunale istituisce una o più Commissioni Consiliari permanenti per fini istruttori, consultivi propositivi, o speciali di garanzia e di controllo. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio di rappresentanza, ove possibile anche di genere, proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la Presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. I provvedimenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale sono ordinariamente accompagnati dalla relazione della competente Commissione Consiliare.
2. Il Consiglio Comunale istituisce fra le altre Commissioni Consiliari, la Commissione Pari Opportunità.
3. Nel rispetto del criterio proporzionale, il Regolamento disciplina la loro composizione, attribuzioni e funzionamento nonché tempi e modalità di esternazione dei relativi pareri.
4. Il regolamento individuerà i casi in cui le sedute non sono aperte al pubblico.
5. Per l'esame di specifici argomenti le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, organismi associativi e/o Enti

legalmente riconosciuti, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche.

6. Le Commissioni sono comunque tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

7. Su proposta della Conferenza dei Capigruppo le Commissioni Consiliari esaminano le mozioni e gli Ordini del Giorno presentati dai singoli Consiglieri.

8. Per argomenti di particolare complessità il Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i Presidenti delle Commissioni Consiliari, può convocare riunioni di collegamento tra le varie Commissioni. Al fine del coordinamento generale dell'attività delle Commissioni, il Presidente del Consiglio Comunale, convoca periodicamente i Presidenti delle Commissioni Consiliari.

9. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri, secondo le modalità che verranno precisate dal Regolamento.

10. Il Consiglio Comunale, inoltre, a maggioranza assoluta dei propri membri assegnati, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione o degli enti o associazioni a cui lo stesso Comune partecipa. Le conclusioni della commissione sono inserite all'o.d.g. della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito. Si applicano le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 che precedono e nel Regolamento Consiliare.

Art. 35 - I Consiglieri.

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I Consiglieri, singolarmente o per gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonché quello di presentare interrogazioni, mozioni o risoluzioni secondo le forme e le modalità previste dal Regolamento.

3. Ogni Consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni, ed ottenere tempestivamente, secondo le modalità fissate dal Regolamento, le informazioni e gli atti sull'attività del Comune, degli Enti e delle Aziende a cui il medesimo partecipa o che da esso sono controllati.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale "presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale".

5. Ciascun Consigliere ha diritto di partecipare alle sedute delle Commissioni Consiliari.

6. I Consiglieri comunali che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturato dal consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire tutti i documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

Art. 36 - Gruppi Consiliari.

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi, secondo le disposizioni del Regolamento che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento e i mezzi, loro assegnati per l'esercizio delle funzioni.
2. Ciascun gruppo deve essere formato secondo quanto stabilito nel Regolamento del Consiglio Comunale. Ciascun gruppo elegge il proprio Capogruppo dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.
3. Nelle more della designazione del Capogruppo, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato la maggiore cifra individuale, con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. Qualora di un gruppo facciano parte solo candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri, nelle more della designazione, è individuato capogruppo il componente che, nel primo turno elettorale, ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è capogruppo il più anziano di età.

Art. 37 - Conferenza dei Capigruppo.

1. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari con funzioni di coordinamento, al fine di favorire il miglior svolgimento delle sedute consiliari e il lavoro delle Commissioni.
2. La Conferenza dei Capigruppo, nella quale sono rappresentati tutti i Gruppi Politici presenti in Consiglio, è presieduta dal Presidente del Consiglio.
3. In tale sede dovrà essere assicurata da parte del Presidente del Consiglio una adeguata e preventiva informazione su tutte le questioni sottoposte al Consiglio.
4. I Capigruppo consiliari, a tal fine, sono domiciliati presso l'indirizzo da loro comunicato al Presidente del Consiglio.
5. I gruppi consiliari hanno diritto di riunirsi in un locale messo a loro disposizione.
6. Il Regolamento disciplina le attribuzioni della Conferenza dei Capigruppo e le modalità di convocazione e di funzionamento della stessa.

38 - Adunanze e convocazioni del Consiglio Comunale

1. L'attività del Consiglio si svolge in adunanza ordinaria, straordinaria o d'urgenza.
2. Sono considerate ordinarie le sedute in cui si discutono le proposte di deliberazione inerenti l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Straordinarie le altre.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, escludendo dal computo il Sindaco, di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune in prima convocazione e, di 1/3, in seconda convocazione.
4. La convocazione del Consiglio, la formazione dell'ordine del giorno, la presentazione e discussione delle proposte, la disciplina delle adunanze ed i casi in cui esse debbano tenersi in forma segreta, i modi attraverso i quali fornire al consiglio servizi, attrezzature, risorse finanziarie ed, eventualmente, apposite strutture sono disciplinati dal regolamento.

5. Con lo stesso regolamento, il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il suo funzionamento e per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 39 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, salvo che non sia diversamente disposto, a maggioranza assoluta dei votanti, e, di norma, a votazione palese.

2. Sono in ogni caso assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti giudizi sulle persone.

3. I modi di rendere il voto, di computo delle presenze e delle astensioni, sia volontarie che nei casi previsti dall'art.78 del D.Lgs. n.267/2000, di proclamazione degli esiti della votazione, sono disciplinati dal regolamento.

Art. 40 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.